

Lavoratori Impatriati. Nuovi chiarimenti sul regime agevolato.



19 febbraio 2019

Tempo di lettura 9 m.

L'**Agenzia delle entrate**, con 3 risposte a interpello pubblicate in data **12 febbraio 2019**, ha offerto chiarimenti in merito all'accesso al regime fiscale applicato ai **c.d. lavoratori impatriati**, cioè i lavoratori che trasferiscono all'estero la propria residenza dopo un periodo di lavoro all'estero, ovvero dopo il conseguimento, sempre all'estero, di un titolo di studio parificato alla laurea.

I BENEFICI FISCALI

Ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. 147/2015, è stato introdotto uno speciale regime fiscale *“per lavoratori impatriati”*.

Per questi lavoratori, si prevede che i redditi di **lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, concorreranno alla formazione del reddito di lavoro unicamente nella misura del 50%**, a condizione di trasferire qui la residenza.

I LAVORATORI BENEFICIARI

Rientrano nella platea dei beneficiari due diverse macrocategorie di lavoratori: i **laureati** ovvero i lavoratori con **mansioni dirigenziali** (o di alta specializzazione).

Manager e lavoratori qualificati

Il **comma 1 dell'art. 16** prevede il beneficio a favore dei lavoratori che soddisfano le seguenti condizioni:

- svolgimento di **ruoli direttivi** oppure con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
- i lavoratori **non devono essere stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni**;
- l'attività lavorativa viene svolta **presso un'impresa residente nel territorio dello Stato** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- l'attività lavorativa è **prestata prevalentemente nel territorio italiano**.

Soggetti laureati

A norma del comma 2 dello stesso articolo sono destinatari del beneficio fiscale in esame anche i cittadini dell'Unione europea (o di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni), purchè:

- in possesso di un **titolo di laurea**;
- abbiano svolto continuativamente un'**attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi** o più, o un'attività di studio fuori dall'Italia, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream;
- essi si impegnino a **permanere in Italia per almeno due anni**;
- l'attività lavorativa venga svolta presso un'**impresa residente in Italia** in forza di un rapporto di lavoro con questa, o con società controllate;
- l'attività lavorativa è **prestata prevalentemente nel territorio italiano**.

Gli interpelli dell'Agencia delle Entrate

Vediamo la situazione presentate all'Agencia delle Entrate da parte degli interpellanti.

Interpello n°32/2019

Con risposta all'interpello n. 32/2019, l'Agencia ha ribadito che per beneficiare dell'esenzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, è **necessario che il soggetto abbia lavorato o studiato continuativamente all'estero per almeno 2 anni e abbia risieduto all'estero per almeno 2 periodi d'imposta.**

Situazione:

- iscrizione all'AIRE dal 16 giugno 2017;
- conseguimento Master all'estero dal 5 gennaio 2017 al 21 dicembre 2017, avente un valore di due anni accademici;
- lavoratore in UK dal 16 aprile 2018;

L'Agencia conferma che l'eventuale spostamento in Italia della residenza nel 2019 non determini il diritto del lavoratore al beneficio fiscale in esame per due ragioni:

- a) non è stato conseguito il requisito dell'attività lavorativa continuativa all'estero nei 24 mesi precedenti, avendo il lavoratore prestato attività di lavoro dipendente dal 16 aprile 2018 e pertanto per meno di due anni;
- b) non è stato conseguito il requisito dell'attività di studio all'estero negli ultimi 24 mesi, avendo il lavoratore svolto all'estero un percorso formativo di solo 1 anno.

L'AE ribadisce, inoltre, che per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal regime speciale è necessario che vi sia il contestuale conseguimento di un titolo di laurea o di specializzazione post lauream estero comparabile con quelli previsti dall'ordinamento italiano.

Interpello n°34/2019

Con risposta a interpello n. 34/2019, l'Agencia ha ribadito che per beneficiare dell'esenzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, è **necessario che il soggetto si impegni a mantenere la residenza in Italia per almeno due anni.** Inoltre il beneficio avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuta la variazione di residenza.

Situazione:

- iscrizione all'AIRE dal 15 maggio 2001 al 19 luglio 2018;
- assunzione a tempo determinato di 5 anni come dirigente a partire dal 1 settembre 2018;
- impegno alla permanenza in Italia per almeno due anni come da copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

L'Agencia conferma la **possibilità di poter beneficiare dell'agevolazione fiscale**, avendo il lavoratore tutti i requisiti previsti e **essendosi impegnato per garantire la permanenza in Italia nel successivo biennio.**

Tuttavia, **il beneficio fiscale decorrerà dal periodo d'imposta 2019**, avendo trasferito la residenza in Italia il 3 luglio 2018.

Infatti non è soddisfatta la condizione prevista dall'art. 2 del TUIR secondo la quale si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (ovvero 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Interpello n°36/2019

Da ultimo, con la risposta a interpello n. 36/2019, l'Agenzia interviene in merito al concetto di residenza fiscale e della valenza dell'iscrizione all'AIRE.

Basandosi sul presupposto che **i residenti in Italia siano le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente** o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, l'Agenzia specifica che il soggetto che non si è cancellato da tale registro non può essere ammesso all'agevolazione in argomento.

Situazione:

- conseguimento laurea in UK il 4 febbraio 2014;
- contratto di stage da agosto 2013 a febbraio 2014 in UK;
- attività di lavoro in UK con contratto a tempo indeterminato dal 15 gennaio 2014 in continuità con lo stage;
- iscrizione all'AIRE dal 14 ottobre 2015;

L'Agenzia afferma come **il soggetto richiedente non possa beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 16, comma 1 (manager e lavoratori specializzati), non avendo il requisito della residenza all'estero per almeno 5 anni.**

Diversamente, l'art. 16, comma 2 (**laureati**) non prevede espressamente un periodo di residenza all'estero.

Tuttavia, **considerato che le disposizioni prevedono un periodo minimo di lavoro o di studio all'estero di due anni**, l'AE ritiene che, per tali soggetti, la **residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato** e a consentire l'accesso al regime agevolativo.

Pertanto, essendosi trasferito all'AIRE il 14 ottobre 2015 (con decorrenza dal 01.01.2016), potrà beneficiare dell'agevolazione a patto che il titolo di studio conseguito all'estero abbia una durata di almeno due anni accademici.